

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 681)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, BARBERA e GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

Disposizioni per la corresponsione di un assegno mensile in favore dei familiari del titolare di rendita di inabilità permanente, deceduto per cause non dipendenti da infortunio o da malattia professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle passate legislature è stata più volte e da più parti prospettata la necessità di un intervento a carattere economico a favore dei familiari del titolare di rendita di inabilità permanente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, deceduto per cause naturali.

Tale intervento è giustificato da una grave e inammissibile carenza tuttora esistente nel nostro sistema previdenziale.

È noto che, secondo la legislazione vigente, quando un invalido del lavoro muore, cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione della rendita di inabilità permanente a favore dei familiari superstiti viene liquidata una nuova rendita (cosiddetta di morte) soltanto se il decesso del loro dante causa dipenda dall'infortunio o dalla tecnopatia.

Ciò significa che, se la morte dell'invalido è, invece, dovuta a cause naturali, viene meno per i familiari ogni provvidenza da parte del regime infortunistico.

Nello stesso tempo può verificarsi che l'invalido sia deceduto senza aver maturato le condizioni minime perchè il nucleo superstite consegua il diritto alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ovvero che la pensione — a causa dell'inattività alla quale il lavoratore è stato costretto per effetto dei postumi dell'infortunio e della tecnopatia — sia liquidata sulla base di importi irrisori.

* * *

Noi riteniamo inammissibile che nel sistema previdenziale di un Paese moderno e civile, come il nostro, non sia previsto alcun

intervento economico per fronteggiare la situazione di bisogno nella quale, per effetto delle cause sopra indicate, possono trovarsi i familiari superstiti dell'invalido.

Per ovviare a questa gravissima carenza legislativa nel corso delle passate legislature è stato proposto di rendere reversibile ai superstiti la rendita di cui il lavoratore godeva in vita.

Nei riguardi di questa soluzione sono state formulate talune obiezioni, che hanno posto in evidenza la distorsione che essa realizzerebbe rispetto ai principi fondamentali che informano il nostro sistema previdenziale, per i quali al nucleo superstite del lavoratore deceduto per cause naturali deve provvedere attraverso il trattamento pensionistico.

Queste obiezioni, pur se valide e condizionabili su un piano teorico, non devono più ritardare la soluzione del problema che ci occupa.

Pertanto, in attesa che in sede di riforma della legislazione pensionistica si realizzi un più favorevole trattamento per gli invalidi del lavoro e per i loro familiari, proponiamo che a questi ultimi venga provvisoriamente corrisposto, da parte ed a carico dell'INAIL, un assegno rapportato alla misura della rendita di cui l'invalido godeva in vita.

* * *

Il disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, consta di due articoli.

Il primo prevede che alla moglie ed ai figli del titolare di rendita per inabilità permanente di grado superiore al 33 per cento, deceduto per cause naturali, sia corrisposto dall'INAIL un assegno mensile. Tale assegno, per il coniuge, è pari al 50 per cento della rendita già liquidata all'assicurato deceduto e, per ciascun figlio, al 20 per cento della rendita stessa.

L'articolo 2 dispone che alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione del provvedimento si provvede, per il settore industria, con una addizionale sui premi e, per il settore agricoltura, con le attuali norme che disciplinano la determinazione del fabbisogno annuo di ogni esercizio.

* * *

Il campo di applicazione del provvedimento è limitato ai lavoratori assicurati presso l'INAIL ed operanti nei settori industria e agricoltura.

Per i marittimi assicurati presso le Casse marittime e per i dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome statali si dovrà provvedere con successivo provvedimento, dopo che siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado superiore al 33 per cento, liquidata dall'INAIL ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i quali siano deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, è corrisposto un assegno mensile nelle misure di seguito elencate:

a) al coniuge, fino alla morte o a nuovo matrimonio (in questo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita), in misura pari al 50 per cento della rendita già liquidata all'assicurato deceduto. Se superstite è il marito, l'assegno spetta soltanto nell'ipotesi in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta almeno della metà.

Non spetta l'assegno al coniuge qualora sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

b) a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, adottivo, fino al raggiungimento del 18° anno di età, in misura pari al 20 per cento della rendita già liquidata all'assicurato deceduto. La misura dell'assegno è elevata al 40 per cento per gli orfani di entrambi i genitori ovvero quando, trattandosi di figli adottivi, siano deceduti entrambi gli adottanti. Ai figli inabili al lavoro l'assegno spetta finchè dura lo stato di inabilità permanente.

Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento della sua morte detto assegno sarà corrisposto fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari.

L'ammontare complessivo degli assegni non può essere superiore all'importo della rendita già liquidata all'assicurato deceduto. Se tale ammontare risulta superiore, gli assegni sono proporzionalmente ridotti. Qualora uno o più assegni vengano in seguito a cessare, i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla concorrenza del predetto limite.

Art. 2.

Per la copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'erogazione degli assegni di cui all'articolo 1, si provvede:

a) per la gestione industria, con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicarsi fino a quando non sarà emanata ed entrata in vigore una nuova tariffa dei premi comprendente anche la copertura di tali oneri.

La misura dell'addizionale è determinata annualmente, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

b) per la gestione agricoltura, a norma dell'articolo 256 e seguenti del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli introiti conseguenti all'applicazione della presente legge sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Per gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge si provvede mediante anticipo da parte dell'INAIL, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo delle gestioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.